

Verbale n. 6 del 15 luglio 2019



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 79: RECEPIMENTO RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI E
L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO**

Il Presidente richiama il provvedimento n. 62/2016/GC, con cui la Giunta Camerale ha deliberato di recepire il Protocollo d'Intesa stipulato da Unioncamere Nazionale e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per il ricorso ai Servizi di Conciliazione delle Camere di Commercio per la gestione delle controversie in materia di telefonia, approvato sulla base della delibera dell'Autorità n. 173/07/CONS del 19.4.2007.

Il Segretario Generale informa che la citata Convenzione è giunta a scadenza e che la delibera dell'Autorità n. 173/07/CONS del 19.4.2007, che ne era il presupposto, è stata abrogata per effetto dell'approvazione della nuova delibera dell'Autorità n. 203/18/CONS del 24.4.2018, con la quale è stato adottato il "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", che prevede l'utilizzo della piattaforma Conciliaweb. Precisa inoltre che, ai sensi di tale nuovo regolamento - che prevede una modalità telematica di risoluzione delle controversie - è disposto che "*in ogni caso va garantita la possibilità di attivare procedure di risoluzione delle controversie anche con modalità alternative a quella telematica, assicurando la presenza di punti di accesso fisico su tutto il territorio nazionale (...) ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure semplici e gratuite, o comunque a costi contenuti (...) ovvero presso le camere arbitrali e conciliative delle Camere di Commercio*".

Il Segretario Generale riferisce che, con nota n. 25280 del 21.6.2019, Unioncamere Nazionale ha comunicato alle Camere di Commercio il rinnovo del Protocollo d'Intesa tra Unioncamere e AGCom, con alcune varianti, in particolare in



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

riferimento al tariffario del servizio, invitandole al recepimento per dare continuità alla collaborazione avviata con AGCom sin dal 2012.

Il Segretario Generale informa che, per effetto dell'applicazione del tariffario delle spese di mediazione, già dalla fine dell'anno 2015, gli operatori Vodafone Omnitel B.V. e Wind avevano comunicato di aderire esclusivamente alle procedure conciliative avviate presso i Co.Re.Com, in ragione della totale gratuità del servizio reso da questi ultimi. Ricorda altresì che l'operatore TIM aveva invece continuato ad accettare le procedure conciliative avviate presso i servizi camerale, sebbene a pagamento, e che l'utenza aveva apprezzato tale procedura semplice, veloce ed economica - gratuita per il consumatore per controversie di valore fino € a 5.000 - che non richiedeva la necessità di spostamenti, potendo rivolgersi alla Camera di Commercio della propria provincia anziché al Co.Re.Com. con sede presso il capoluogo regionale. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2018, anche l'operatore TIM ha comunicato che non avrebbe più aderito alle procedure conciliative avviate presso i servizi di conciliazione delle Camere di Commercio, e pertanto la conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche ha subito una drastica riduzione, come risulta dalla seguente tabella:

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE in materia di comunicazioni elettroniche	2016	2017	2018
Procedure attivate	115	35	17
- di cui concluse per mancata adesione dell'operatore telefonico	20	10	8

Il Segretario Generale riferisce che la nuova stesura del protocollo d'Intesa, siglata lo scorso 29.5.2019 tra Unioncamere Nazionale ed AGCom, ha introdotto una semplificazione ed una riduzione delle tariffe, con la previsione di spese di avvio e di spese di mediazione in linea



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

con quelle previste dal Ministero dello Sviluppo Economico per la conciliazione in materia di consumo, al fine di consentire ai consumatori l'utilizzo di un canale non esclusivamente telematico - quello delle Camere di Commercio - e al tempo stesso favorire l'utilizzo dello strumento e l'adesione delle aziende del settore, come di seguito riportato:

SPESE DI AVVIO:	
€ 30,00 (+ IVA) per le liti di valore non superiore a euro 50.000,00	
€ 60,00 (+ IVA) per le liti di valore superiore a euro 50.000,00	
VALORE DI LITE	Spese di mediazione per ciascuna parte
Fino ad Euro 50.000,00	€ 40,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00	€ 100,00 (+ IVA)

Il Presidente propone pertanto l'adesione al Protocollo d'Intesa e l'adozione del relativo tariffario sopra riportato, ritenendo la conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie telefoniche uno strumento utile, veloce ed economico.

LA GIUNTA

uditi gli interventi del Presidente e del Segretario Generale;

vista la nota Prot. 25820 del 21.6.2019, con cui Unioncamere Nazionale ha comunicato il rinnovo del Protocollo d'Intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;

vista la delibera dell'Autorità n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche";



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

visto il Regolamento di Mediazione approvato da Unioncamere con Delibera del Comitato Esecutivo n. 9 del 18 febbraio 2015;

letto il testo del Protocollo d'Intesa;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di recepire il Protocollo d'Intesa stipulato da Unioncamere Nazionale e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di adottare il tariffario allegato al medesimo Protocollo, che costituiscono l'allegato 1) al presente provvedimento;
- b) di gestire le procedure di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche secondo il Regolamento di Mediazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"